

C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933


Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

## PROCEDURA VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

### DEFINIZIONI

- **GDPR o RGPD** - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE sulla stessa materia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/05/2016, entrato in vigore il 24/05/2016 ed è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25/05/2018.
- **Codice**: Codice nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) modificato (con il D.Lgs. n. 101/2018) per essere conforme al GDPR.
- **Garante**: Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente, identificata dal GDPR come "Autorità di controllo" (vedasi artt. n.ri 51 e successivi del GDPR).
- **Titolare**: Titolare del trattamento, ossia il Comune di San Martino al Tagliamento per il tramite del legale rappresentante, Sindaco pro tempore, che determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.
- **Certificazione verde COVID-19**: ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 (così come modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021 e 127/2021) è la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- **Accountability**: principio in forza del quale il Titolare è tenuto a dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure tecniche e organizzative adeguate in conformità al GDPR.
- **Privacy by design**: principio in forza del quale le misure tecniche e organizzative adeguate devono essere adottate dal Titolare oppure dal Responsabile sin dal momento della progettazione dell'attività di trattamento, che deve risultare adeguata al GDPR in ogni suo aspetto.
- **Privacy by default**: principio in forza del quale si deve attuare il principio della minimizzazione, raccogliendo e successivamente trattando esclusivamente i dati personali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività di trattamento.
- **Datore di lavoro**: datore di lavoro il soggetto preposto all'adozione del protocollo ed alla nomina dei soggetti incaricati del controllo.
- **Linee Guida**: Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale approvate con DPCM 12 ottobre 2021



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

- Green Pass: Certificazione Verde
- Incaricato al Controllo/Verificatore: Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19. Questa figura funge da incaricato del trattamento definito quale persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
- Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.
- Procedura: Modo specifico per svolgere un'attività o un processo.
- VerificaC19: Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.
- APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

## PREMESSE

L'organizzazione del Comune si struttura in distinte aree e ciascuna di queste prevede una figura di responsabile di servizio (TPO). La sede di segreteria comunale risulta vacante ed il ruolo di segretario comunale è ricoperto da un dipendente TPO. L'Ente risulta privo di figure dirigenziali.

Il Comune di San Martino al Tagliamento aderisce a due convenzioni per il servizio associato di funzioni comunali.


- Convenzione con il Comune di Valvasone Arzene per l'esercizio associato dei servizi finanziari
- Convenzione con diversi Comuni (capofila Casarsa della Delizia) per l'esercizio associato dei servizi di polizia locale

In forza di queste convenzioni vi sono dipendenti di altri Comuni che operano presso i locali del Comune di San Martino al Tagliamento. Le disposizioni trattate nel presente documento si applicano ai lavoratori che prestano la loro attività nei locali del Comune di San Martino al Tagliamento.

La presente procedura viene approvata con provvedimento del Sindaco, in qualità di Legale rappresentante del Comune e datore di lavoro.

## LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E L'OBBLIGO DI POSSEDERLA ED ESIBIRLA SU RICHIESTA

Il D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, a più riprese modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021 e 127/2021, come noto ha introdotto l'obbligo per diverse categorie di interessati di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) per accedere a determinate tipologie di luoghi (indicati dagli artt. 9-bis e ss.).



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

Più nel dettaglio, il D.L. n. 127/2021, ha previsto **l'obbligo, da parte dei dipendenti pubblici e privati, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai rispettivi luoghi di lavoro, a far data dal 15.10.2021, sino al 31.12.2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza) introducendo nel D.L. n. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 in particolare la seguente norma:

- **art. 9-quinquies:** ha introdotto nel settore pubblico l'obbligo di possedere e di esibire per l'accesso al luogo di lavoro, dietro richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale impiegato nella PA, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la PA, anche sulla base di contratti esterni;


Al fine di dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori previsto all'articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 12/10/2021 le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, la certificazione verde COVID-19 (emessa dalla Piattaforma nazionale digital green certificate - Piattaforma nazionale-DGC) dà conto alternativamente del fatto che il suo intestatario:

- si è sottoposto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (la certificazione verde ha durata diversa a seconda che il soggetto si sia sottoposto solo alla prima dose della vaccinazione oppure ad entrambe le somministrazioni previste);
- è guarito da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- si è sottoposto a test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- è guarito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Giova sottolineare che la certificazione non permette in alcun modo di risalire a quale delle sopra indicate casistiche sia quella in cui rientra l'intestatario: essa, infatti, permettere esclusivamente al visualizzatore/verificatore di visualizzare le informazioni necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.

**La verifica della certificazione avviene esclusivamente mediante l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del DPCM 17.06.2021 (app. mobile denominata VerificaC19), con la quale deve essere inquadrato il QR code contenuto nella certificazione (in caso di esibizione del modello cartaceo della certificazione si chiede al verificatore l'accortezza di non prendere visione dei dati in essa contenuti, bensì di visualizzare solo quelli mostrati dall'applicazione mobile di cui sopra).**



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

A seguito della verifica della certificazione con l'applicazione mobile può emergere uno dei seguenti risultati:

1. schermata verde: la certificazione verde COVID-19 è valida per l'Italia e l'Europa;
2. schermata azzurra: la certificazione verde COVID-19 è valida solo per l'Italia;
3. schermata rossa: la certificazione verde non è ancora valida, è scaduta oppure si è verificato un errore di lettura.

Nelle ipotesi sopra indicate ai n.ri 1 e 2, l'intestatario - che al contempo esibisce la certificazione - può accedere al luogo per il quale la certificazione verde è richiesta; al contrario, nell'ipotesi indicata al numero 3 l'accesso all'intestatario che esibisce la certificazione non può essere consentito.

**In nessun caso, peraltro, la verifica tramite applicazione VerificaC19 può comportare la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l'intestatario sul dispositivo del verificatore. La lettura del QR code relativo alla certificazione non rivela l'evento sanitario che ha portato all'attribuzione della certificazione all'intestatario (tampone, vaccino o guarigione); le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore, infatti, sono quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.**


A tal fine l'Amministrazione si è dotata di appositi dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) da assegnare ai verificatori per l'installazione e l'uso dell'applicazione VerificaC19. In carenza di questi o qualora si verifici un malfunzionamento viene consentito al verificatore di utilizzare propri dispositivi.

E' imprescindibile segnalare che, per garantire l'adeguatezza del Titolare al GDPR all'atto della verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è necessario provvedere ai seguenti adempimenti:

1. nomina dei verificatori quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
2. nell'atto di nomina di cui al punto precedente, previsione di puntuali istruzioni al soggetto autorizzato, in modo da garantire che lo stesso non svolga operazioni di trattamento di dati personali non pertinenti oppure eccedenti rispetto al principio della minimizzazione;
3. predisposizione di congrua informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR da affiggere nei luoghi ove vengono effettuati i controlli;
4. adozione di congrue procedure per disciplinare i controlli (come la presente);
5. predisposizione di congrui dispositivi mobili per l'installazione dell'applicazione VerificaC19 e per l'effettuazione delle relative verifiche sulle certificazioni verdi COVID-19.

La normativa vigente in materia prevede che siano esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di anni 12 e quelli che sono esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quanto alla verifica del documento di identità del soggetto che esibisce la certificazione verde COVID-19, l'art. 13 co. 4 del DPCM 17.06.2021 espressamente prevede che all'intestatario della certificazione verde COVID-19 che la esibisca al verificatore possa essere richiesto, da quest'ultimo, di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Sul punto è necessario sottolineare che il controllo del documento di identità dell'intestatario della certificazione non deve essere operato costantemente, bensì solo nei casi in cui appaia evidente la



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

manifesta incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione stessa, facendo sorgere il dubbio che essa possa venire esibita da un soggetto diverso dall'intestatario.

**Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente attuare tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.**

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

## LE FIGURE CHIAVE

Il Datore di Lavoro è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo/Verificatori e della predisposizione, attuazione e controllo delle procedure contenute nel presente documento. L'incaricato al controllo della certificazione verde è designato dal datore di lavoro con lettera di incarico.

L'Incaricato al Controllo è il responsabile delle attività di controllo previste.


Entrambi i soggetti vengono specificamente individuati ed incaricati del controllo della certificazione verde COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con provvedimento del rappresentante legale del Titolare del trattamento

Il ruolo di datore di lavoro è ricoperto dal Sindaco pro tempore. Questi procederà ad individuare e nominare in primis i diversi TPO quali incaricati dei controlli. In subordine verranno nominati altri soggetti per le medesime finalità. I soggetti incaricati dal datore di lavoro dovranno riunirsi periodicamente in presenza o in modalità telematica al fine di pianificare e coordinare l'attività di controllo.

Ciascun TPO è tenuto a formare ed informare il proprio personale affinché venga garantito il regolare controllo del Green Pass a tutti i soggetti, interni o esterni all'organizzazione, tenuti ad esibirne il possesso.

L'Incaricato al Controllo è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- non deve effettuare fotografie
- non deve effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- non deve conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- deve avvertire il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.
- non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

## **LA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AGLI UTENTI CHE ACCEDONO AI LUOGHI PER I QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA (ART. 9-BIS DEL D.L. N. 52/2021)**


Premesso che l'art. 9-bis co. 1 D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 105/2021) prescrive il possesso del green pass per l'accesso a:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;**
- **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;**
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- **sagre e fiere, convegni e congressi;**
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- **centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;**
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- **concorsi pubblici.**

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli utenti esterni (ad es. nei luoghi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) che vogliono accedere ai servizi espressamente indicati dalla vigente normativa è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei luoghi ove gli utenti fruiscono dei servizi o partecipano alle attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione degli ingressi dei luoghi ove gli utenti fruiscono dei servizi o partecipano alle attività per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che gli utenti possano bypassare i controlli;
5. controllo all'ingresso, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli utenti mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione





C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita all'utente al momento del download della versione informatica della certificazione;

6. accesso agli utenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato agli utenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente deve essere impedito l'accesso agli utenti che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;
7. in nessun caso, anche qualora debba essere impedito l'accesso ad un utente, possono venire salvati i dati degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021.

## **LA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI DIPENDENTI**

Premesso che l'art. 9-quinquies D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021) prescrive l'obbligo di possesso del green pass per tutto il personale impiegato nella PA, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la PA, anche sulla base di contratti esterni.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi, nel caso specifico, stante la struttura organizzativa dell'Ente, l'assenza di figure dirigenziali e la copertura della sede di segreteria comunale con incarico di reggenza a scavalco, il Sindaco pro tempore in carica.

Il Sindaco provvederà a nominare gli incaricati della verifica con apposito atto scritto.

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei dipendenti del Titolare che vogliono accedere ai locali ove svolgere la propria prestazione lavorativa è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa oppure comunque nei luoghi ove verranno eseguiti i controlli;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione di un piano dei controlli, che dia conto delle caratteristiche peculiari che gli stessi dovranno avere, ad es.:
  - a. controlli all'ingresso dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa;
  - b. controlli diretti nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa;
  - c. controlli a tappeto;



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307


- d. controlli a campione;
5. predisposizione degli ingressi dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che i dipendenti possano bypassare i controlli. Analogamente, verifica che - all'atto di eventuali controlli diretti nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa - gli stessi non possano sottrarsi ai controlli;
  6. controllo nei luoghi di cui al punto precedente, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei dipendenti del Titolare e di quanti svolgono attività lavorativa presso le sedi comunali del Comune di San Martino al Tagliamento in forza di una convenzione tra Enti, mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita al dipendente al momento del download della versione informatica della certificazione;
  7. accesso ai locali per coloro ai quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato ai dipendenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. In caso di controlli direttamente nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa, devono essere allontanati immediatamente coloro per i quali il controllo della certificazione verde COVID-19 dia - quale esito - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente si deve procedere nei confronti dei dipendenti che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;
  8. compilazione giornaliera del registro dei controlli, nel quale dare conto esclusivamente delle caratteristiche delle verifiche effettuate, senza salvare alcun dato degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021. Solo ove si renda necessario documentare la causa di impedimento al lavoratore dell'accesso ai locali ove svolge la propria prestazione lavorativa oppure di allontanamento degli stessi, compilazione del registro - appositamente strutturato - dei lavoratori assenti ingiustificati, con raccolta della motivazione per la quale il lavoratore non può svolgere la prestazione.

**Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.**

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19:





C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

1. in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
2. nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il verificatore che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il suo responsabile, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

**Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).**

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

1. mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.
2. accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19: in questo caso, il datore di lavoro – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme restando le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

**Il controllo avverrà presso l'ingresso del Municipio. Prima della timbratura del cartellino al personale verrà controllato il possesso della certificazione.**


**Qualora questa operazione non sia possibile, verrà effettuato un controllo giornaliero presso la postazione di lavoro di ciascun dipendente.**

Ciascun TPO dovrà fornire al datore di lavoro l'elenco dei dipendenti assegnati ai propri uffici con indicazione dell'orario indicativo di inizio e di fine della giornata lavorativa e del luogo specifico di lavoro affinché sia possibile programmare il controllo del green pass.

## **LA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 A SOGGETTI ESTERNI, FORMATORI, VOLONTARI, ECC.**

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in capo a soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. che intendano accedere agli uffici/sede del Titolare per svolgere un'attività lavorativa o di volontariato è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei luoghi ai quali i soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. dovranno accedere per svolgere la propria attività lavorativa o di volontariato;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione degli ingressi (ad es. con barriere, tornelli, ecc.) dei luoghi ai quali i soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. dovranno accedere per svolgere la propria attività lavorativa o di volontariato per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che gli stessi possano bypassare i controlli;
5. controllo all'ingresso, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita all'utente al momento del download della versione informatica della certificazione;
6. accesso ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. per i quali l'applicazione VerificaC19



C.A.P. 33098

# COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente deve essere impedito l'accesso ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;

7. in nessun caso, anche qualora debba essere impedito l'accesso ad un soggetto esterno, formatore, volontario, ecc., possono venire salvati i dati degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Il controllo avverrà di norma fuori presso l'ingresso principale del Municipio. Il soggetto dovrà suonare il campanello ed attendere che il personale incaricato effettui il controllo solo in caso di esito positivo potrà accedere agli immobili comunali.

Ciascun TPO dovrà programmare l'accesso di personale esterno affinché avvenga previo appuntamento. Dovranno altresì individuare i soggetti preposti all'accoglienza del soggetto esterno ed al controllo della sua certificazione.

All'interno di questa categoria di soggetti vengono ricompresi anche gli amministratori locali che accedono agli immobili comunali in ragione del loro ruolo. A questi si applicano tutte le misure previste dal presente documento.

San Martino al Tagliamento, 14/10/2021

Il Sindaco  
Dott. Francesco Del Bianco  
*Firmato digitalmente*